Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 222 del 27 settembre 1949

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 settembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1949.

Approvazione dei nuovi corrispettivi ferroviari e relative norme di applicazione per l'eseguimento delle formalità doganali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1949.

Approvazione dei nuovi corrispettivi ferroviari e relative norme di applicazione per l'eseguimento delle formalità doganali.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 6 comma *d*) n. 2;

Visto il promemoria n/C.232/28350/61 del 22 febbraio 1949 del Servizio commerciale e del traffico;

Vista la necessità di adeguare i nuovi corrispettivi ferroviari dell'aumentato costo dei servizi resi dalla ferrovia;

Viste le numerose modificazioni intervenute nelle formalità richieste per l'eseguimento delle operazioni doganali;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i nuovi corrispettivi ferroviari e relative norme di applicazione per l'eseguimento delle formalità doganali di cui all'allegato al presente decreto. Essi sostituiscono quelli approvati con decreto Ministeriale n. 154 del 30 maggio 1924 e modificati con decreto Ministeriale n. 3036 del 27 giugno 1933 che restano pertanto abrogati.

Art. 2.

La decorrenza del provvedimento verrà stabilita e resa nota mediante inserzione su pubblicazione ufficiale.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie provvederà a modificare in conformità le istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie e le altre pubblicazioni di servizio ed a pubblicare il nuovo fascicolo dei « Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle formalità doganali sulle ferrovie ».

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie avrà facoltà di apportare, mediante notificazione nelle pubblicazioni ufficiali, modificazioni ai prezzi ed alle condizioni previsti dal precedente art. 1 in rapporto alla variazione dei costi di tali prestazioni.

Roma, addì 1° marzo 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle formalità doganali sulle ferrovie

PARTE I

CORRISPETTIVI FERROVIARI

Avvertenze per l'applicazione

1. — I corrispettivi ferroviari rappresentano il compenso dovuto alla ferrovia per tutte le sue prestazioni relative alle operazioni e formalità doganali ed alla custodia dei documenti e conservazione dei contrassegni applicati ai vagoni ed ai colli.

2. — I corrispettivi medesimi, salvo le eccezioni di cui alla seguente avvertenza 3ª, non riguardano quindi, nè comprendono i diritti spettanti alla dogana per dazio od altro, per le tasse di bollo sulle lettere di vettura e sulle bollette, per piombi, ecc., e neppure comprendono le spese da rimborsarsi alla ferrovia per gli stampati, la corda, gli imballaggi, le ammagliature e le eventuali riparazioni ai colli, il nolo dei copertoni o reti, le indennità per prestazioni del personale delle dogane, ecc., o quelle altre che fossero richieste dalla speciale natura dell'operazione da compiersi.

Le somme per siffatti titoli devono, quando ne sia il caso, gravarsi sulle spedizioni, indipendentemente dalle altre tasse e spese.

L'ammontare da farsi seguire per gli stampati, le ammagliature, gli imballaggi, le riparazioni ai colli, ecc., è determinato nell'apposita tabella delle spese fisse, a pagina 7.

3. — Per alcune relazioni di traffico potranno stabilirsi, nelle relative tariffe dirette, apposite tabelle di spese confinali i cui prezzi comprendano, oltre i corrispettivi ferroviari, anche i diritti doganali accessori (bolli, piombi, ecc.), le spese per ammagliatura, stampati ed altre eventuali ancora, giusta le annotazioni alle tabelle stesse. In tali casi, ed in essi soltanto, ai trasporti dovranno applicarsi i prezzi di dette tabelle, invece dei corrispettivi, spese ed altro di cui al presente fascicolo, salvo ad aggiungere quelle altre spese e diritti che nelle tabelle stesse non fossero compresi.

4. — I corrispettivi ferroviari concernono tanto le spedizioni a bagaglio e a grande velocità, quanto quelle a piccola velocità.

Ciascuna delle tariffe indica le operazioni doganali cui si riferisce.

5. — I corrispettivi ferroviari sono da applicarsi per ogni bolletta emessa.

Di conseguenza, quando una spedizione richiede l'emissione di più bollette, si applicano tanti corrispettivi (e quindi eventualmente anche tante tasse minime) quante sono le bollette emesse.

Qualora peraltro venga concesso di vincolare più trasporti ad una sola bolletta si applicheranno tanti corrispettivi (o relative tasse minime) quanti sono i trasporti.

6. — I prezzi ridotti della 2ª categoria delle tariffe n. 1 e n. 2 si riferiscono solo alle merci nelle tariffe medesime tassativamente elencate e non sono pertanto estensibili, per assimilazione, ad altre merci.

7. — Nella dizione trasporti in transito, di cui alla tariffa n. 3, s'intendono compresi anche i trasporti esteri destinati all'imbarco nei porti italiani e quelli provenienti dal mare e spediti a mezzo ferrovia dai porti stessi all'estero.

Qualora tali trasporti in transito, dopo avere fruito dei corrispettivi ridotti di cui alla tariffa n. 3, categoria 2ª, dovessero per qualsiasi motivo essere importati nel territorio doganale, il destinatario è tenuto a pagare la differenza fra le tasse applicate e quelle dovute in base alla tariffa n. 3, categoria 1-*b*).

8. — Per le merci in importazione daziabili a peso lordo e per quelle in esportazione, per gli imballaggi delle quali sia stata chiesta rispettivamente la temporanea importazione od esportazione, si devono applicare separatamente i corrispettivi ferroviari per l'operazione da eseguirsi per la merce e quelli per la temporanea importazione od esportazione degli imballaggi, calcolando il peso di questi ultimi in via approssimativa qualora non risulti dai documenti di trasporto e dalle dichiarazioni per le operazioni doganali, ed il peso della merce, deducendo il peso degli imballaggi da quello complessivo della spedizione.

9. — Per i furgoni contenenti masserizie si devono applicare, oltre ai corrispettivi ferroviari per le merci contenutevi, anche quelli di cui alla tariffa n. 4, qualora per il furgone si debba provvedere alle operazioni d'importazione temporanea o di reimportazione, ovvero di esportazione temporanea o di riesportazione.

TARIFFA N. 1.

Merci estere in entrata

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
Operazioni di sdoganamento, di introduzione in deposito, di importazione temporanea, di reimportazione e reintroduzione.		
1ª *Categoria.* — Merci in genere:		
prezzo minimo	150	per spedizione o bolletta
prezzo per i primi 2000 kg.	60	al quintale indivisibile
prezzo per il peso eccedente	70	la tonnellata indivisibile
prezzo massimo	2.250	per spedizione o bolletta
2ª *Categoria.* — Merci seguenti a carro completo o da considerarsi come tali:		
Argille comuni o fusibili, pozzolana, terra refrattaria, tufo		
Carbone fossile, antracite, litantrace, lignite, torba, carbone coke, carbone vegetale (in pezzi, in detriti o formelle)		
Ciottoli, ghiaia, sabbia comune o da costruzione		
Concimi, solfato d'ammoniaca impuro per concime, scorie Thomas, sangue di bue o di altre bestie liquido, in grumi oppure essiccato in polvere e triturato per concime, polvere di ossa sgelatinata		
Corna in natura o col nocciolo e simili, prive dell'anima o del nocciolo tanto intere che in pezzi oppure segate ed appiattite o punte di corna	600	per carro
Crisalidi o bigattoni imballati		
Ghiaccio e neve		
Grafite		
Legna da ardere in pezzi od in fascine		
Legname comune da costruzione e per la fabbricazione della pasta di legno in tronchi greggi o scortecciati, ovvero sgrossati con l'ascia o squadrati, o segati per il lungo, in tavole di grossezza superiore ai 2 millimetri		
Traverse di legno iniettate o creosotizzate		

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
Minerali metalliferi e scorie metallifere allo stato naturale, di antimonio, ferro, piombo, rame, stagno, zinco e manganese		
Ossa gregge		
Pietre comuni da costruzione, da taglio, in massi greggi o semplicemente sgrossati alla subbia, comprese le ardesie	600	per carro
Unghie e unghioni di animali in natura o coll'anima tanto interi quanto in pezzi e raspature e ritagli di unghie ed unghioni		
Vetro rotto		

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla Ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite a cura ed in nome delle parti, si applicano ugualmente i corrispettivi di cui sopra ma con la riduzione del 30 %.

Per le merci da importarsi temporaneamente, a scopo di garantirsi dalle conseguenze passive derivanti dalle variazioni dei dazi, nei casi in cui, per mancata riesportazione, le Dogane procedano alla riscossione dei diritti dovuti, la Ferrovia può riscuotere in aumento alle somme di deposito, un'adeguata percentuale.

Qualora il destinatario chieda lo sdaziamento delle merci a riprese, i corrispettivi si applicano separatamente per le varie partite di merce costituenti le riprese.

(Per i valori, i veicoli, il bestiame ed i feretri veggasi la tariffa n. 4)

TARIFFA N. 2.

Merci nazionali in uscita

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
A) *Operazioni di esportazione semplice.*		
1ª *Categoria.* — Merci in genere		
prezzo minimo	150	per spedizione o bolletta
prezzo per i primi 2000 kg.	30	al quintale indivisibile
prezzo per il peso eccedente	20	la tonnellata indivisibile
2ª *Categoria.* — Merci seguenti a carro completo o da considerarsi come tali		
Argille comuni e fusibili, pozzolana, terra refrattaria, tufo	450	per carro

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
Carbone fossile, antracite, litantrace, lignite, torba, carbone coke, carbone vegetale in pezzi, in detriti, in formelle		
Ciottoli, ghiaia, sabbia comune o da costruzione		
Concimi, solfato d'ammoniaca impuro per concime, scorie di defosforazione, scorie Thomas, sangue di bue o di altre bestie, liquido, in grumi oppure essiccato, in polvere o triturato per concime, polvere di ossa sgelatinate		
Corna in natura o col nocciolo e simili, prive dell'anima o del nocciolo tanto intere che in pezzi oppure segate ed appiattite, e punte di corna		
Crisalidi o bigattoni, imballati		
Fieno o paglia		
Ghiaccio e neve		
Grafite		
Laterizi (mattoni, tegole, ambrogette, mattonelle ed embrici)	450	per carro
Legna da ardere, in pezzi, in fascine, steli di saggina		
Legname comune da costruzione e per la fabbricazione della pasta di legno, in tronchi greggi o scortecciati, ovvero sgrossati con l'ascia, o squadrati, o segati per il lungo in tavole di grossezza superiore ai due millimetri		
Marmo ed alabastro greggio, in massi		
Minerali metalliferi e scorie metallifere allo stato naturale, di antimonio, ferro, piombo, rame, stagno, zinco e manganese		
Ossa gregge		
Pietre comuni da costruzione e da taglio in massi greggi o semplicemente sgrossati alla subbia comprese le ardesie		
Unghie ed unghioni di animali in natura o coll'anima, tanto intere quanto in pezzi e raspature e ritagli di unghie ed unghioni		
Vetro rotto		
Zolfo greggio o raffinato in pani		

	Unità tassabile
B) ***Operazioni di esportazioni di merci ammesse alla restituzione di diritti pagati sulle materie prime, di merci ammesse alla restituzione od all'abbuono delle tasse di fabbricazione e di altri diritti fiscali.***	le stesse tasse della tariffa n. 1 (categoria 1ª o 2ª in base alla qualità della merce)
Operazioni di esportazione temporanea e di riesportazione.	

(Per i valori, i veicoli, il bestiame, i feretri, veggasi tariffa n. 4).

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla Ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura ed in nome delle parti*, si applicano ugualmente i corrispettivi di cui sopra ma con la riduzione del 30 %.

TARIFFA N. 3.

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
1ª *Categoria.* — Merci estere spedite da una dogana all'altra con bolletta cauzione emessa in nome della Ferrovia (escluse quelle in transito per lo Stato):		
a) con bolletta cauzione dichiarata		le stesse tasse della tariffa n. 1
b) con bolletta cauzione in esenzione di visita:		
prezzo minimo	150	per spedizione a bolletta
prezzo per i primi 2000 kg.	40	il quintale indivisibile
prezzo per il peso eccedente	40	la tonnellata indivisibile
2ª *Categoria.* — Merci in transito con bolletta cauzione in esenzione di visita emessa in nome della Ferrovia:		
prezzo minimo	100	per spedizione o bolletta

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
prezzo per spedizioni percorrenti linee di		
un solo Stato estero	15	il quintale indivisibile per i primi 3000 kg.
	15	per tonnellata indivisibile eccedente le prime tre
due Stati esteri	10	il quintale indivisibile per i primi 3000 kg.
	10	per ogni tonnellata indivisibile eccedente le prime tre
più di due Stati esteri	10	il quintale indivisibile per i primi 3000 kg.
	6	per ogni tonnellata indivisibile eccedente le prime tre

Quando per merci in transito venga emessa bolletta cauzione dichiarata, i corrispettivi della 2a categoria devono essere raddoppiati.

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla Ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura ed in nome delle parti*, sono ugualmente applicabili i corrispettivi di cui sopra ma con la riduzione del 30 %.

(Per i valori, i veicoli, il bestiame ed i feretri, veggasi tariffa n. 4).

TARIFFA N. 4.

Operazioni di cui alle tariffe n. 1, 2 e 3 per i valori, i veicoli, il bestiame ed i feretri

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
1. — *Numerario, biglietti di banca ed altre carte di valore*:		
per ogni L. 10.000 o frazioni indivisibili	50	per ogni L. 10.000 indivisibili
	120	prezzo minimo per ogni spedizione
2. — *Veicoli*:		
Locomotive a vapore con o senza tender, locomotori elettrici e automotrici	800	l'uno
Tender isolati		
Carrozze e veicoli da ferrovia		
Carrozze e carri per strade comuni	600	l'uno
Automobili		
Aeroplani		
Furgoni da merce		
(I velocipedi, i velocimani, le motociclette e le carrozzine per bambini sono da trattarsi come merci).		
3. - *Bestiame*: (vedasi *NB*. in calce).		
Bestie feroci e bestiame grosso in genere (buoi, vacche, tori, cavalli, muli, puledri, suini, sciolti)	500	per i primi due capi
	200	per ogni capo in più
	1800	prezzo massimo per spedizione
Altro bestiame e piccoli animali	200	per i primi due capi
	50	per ogni capo in più
	1500	prezzo massimo per spedizione
(Ai piccoli animali spediti come derrate si applicano le tasse per le merci).		
4. — *Feretri e ceneri mortuarie*	600	l'uno

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana, appartengono alla Ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura ed in nome delle parti*, si applicano ugualmente i corrispettivi di cui sopra ridotti del 30 %.

NB. — I corrispettivi previsti per il bestiame costituiscono il compenso per le sole formalità doganali e per l'uso degli impianti; essi non comprendono le prestazioni occorrenti per le operazioni di scarico e ricarico, di visita sanitaria, di foraggiamento, abbeveraggio, pulizia del bestiame, loro pesatura, ecc.

Per tali operazioni, l'Amministrazione porrà a carico del trasporto l'importo delle spese incontrate.

TARIFFA N. 5.

Merci nazionali o nazionalizzate soggette per il trasporto nello Stato a vincolo di bolletta di legittimazione o di cauzione.

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
Merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio.		
Emissione o scarico dei lasciapassare e delle bollette di cauzione	100	prezzo minimo per spedizione o bolletta
	5	al quintale indivisibile
	800	prezzo massimo per spedizione o bolletta

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla Ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura ed in nome delle parti*, si applicano ugualmente i corrispettivi di cui sopra ridotti del 30 %.

TARIFFA N. 6.

Tasse di custodia delle bollette doganali (e dei relativi contrassegni doganali ai colli e ai carri) nonchè degli altri documenti qui appresso specificati, inoltrati dalle stazioni di partenza con le merci cui si riferiscono.

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
Bollette doganali e altre		
a) Bollette cauzione delle merci spedite da una dogana all'altra.		
b) Bollette di importazione ed esportazione temporanea con o senza cauzione. c) Bollette di esportazione semplice e bollette di riesportazione. d) Bollette di esportazione con o senza cauzione per merci ammesse all'abbuono delle tasse di fabbricazione o dei diritti pagati sulle materie prime o di altri diritti fiscali. e) Bollette di cauzione emesse dalle parti fuori dell'ambito ferroviario per merci in transito. f) Bollette di legittimazione; di cauzione per merci nazionali; bollette di accompagnamento e di vendita per sali e tabacchi; certificati o dichiarazioni di legittima provenienza e documenti ad essi assimilati.	100	per spedizioni a collettame
	250	per spedizioni a carro completo o da considerarsi tali (art. 31 C. T.)
g) Altri documenti		
Qualsiasi altro documento, certificato, permesso, ecc., che la parte in base a disposizione di legge od a prescrizioni della Autorità competente sia tenuta ad allegare al documento di trasporto (ad esclusione del Ch I-*bis* quando funziona quale semplice dichiarazione del mittente per le operazioni doganali e di eventuali documenti allegati al documento di trasporto per poter fruire di riduzione di tariffa).		

A titolo esemplificativo, si indicano i documenti seguenti soggetti a tassa di custodia:

mod. Ch I-*bis* impiegato come dichiarazione per le statistiche di merci nazionali in esportazione;

permesso di esportazione;

fattura (originale o copia);

certificato di analisi dei vini;

certificato di origine;

licenza o nulla osta di cui allegato 5 alle C. T.;

licenze di trasporto ed altri certificati di cui allegato 7 alle C.T.;

certificati sanitari, fitosanitari, permessi circolazione, certificati di immunità e di ispezione scortanti trasporti sia in servizio interno che internazionale soggetti o meno a vincoli o vigilanza doganale, sanitaria, profilattica;

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
certificati d'ispezione e fatture previsti dalla legge sul marchio nazionale per l'esportazione;		
bollette di accompagnamento di ogni tipo scortanti merci nazionali soggette o meno ad imposte consumo o vincoli fiscali, sanitari, ecc.;		
certificati o permessi di circolazione per merci comunque soggette a contingentamento od ammasso o ad altri vincoli analoghi.		
Spedizioni a collettame ed a bagaglio	15	per ciascun documento col minimo di L. 20 per spedizione
Spedizioni a carro completo o da considerarsi tali	30	per ciascun documento col minimo di L. 50 per spedizione

Tutti i documenti consegnati dalle parti sono soggetti di massima all'applicazione delle tasse di custodia, senza alcuna distinzione fra trasporti in servizio interno o internazionale e fra trasporti soggetti o meno a vigilanza o vincoli doganali, fiscali, sanitari, ecc.

Le tasse di custodia non si applicano quando *tutte* le formalità ed operazioni doganali sono eseguite dalla Ferrovia.

Si applicano quindi anche quando la Ferrovia esegue le sole formalità doganali (dichiarazione e visita) e non le manipolazioni; si applicano pure quando viceversa la Ferrovia cura le sole manipolazioni e non le formalità doganali che vengono eseguite dalla parte.

Le tasse di custodia sono da riscuotersi dai mittenti per i trasporti in affrancato o dai destinatari per quelli in assegnato.

Quando sia stato concesso alle parti di spedire i documenti separatamente dalle merci, le tasse di custodia dovranno essere ridotte alla metà.

Corrispettivi per le spedizioni con le poste svizzere, per quelle in base alla 101 *G. V serie* B *e* C *da e per Chiasso e Modane loco e per le spedizioni di colli espresso in servizio internazionale.*

1) *Spedizioni con le poste svizzere ed in base alla tariffa* 101 G. V. *serie* B *e* C.

Per questi trasporti si applica il corrispettivo ferroviario fisso di L. 100 per ogni spedizione e per qualsiasi operazione doganale.

Per i trasporti in esportazione il corrispettivo è comprensivo dei seguenti diritti spettanti alla dogana: tassa di bollo e statistica, spesa piombi, tassa casuale; *per i trasporti in importazione* è comprensivo dei diritti di cui sopra esclusa la tassa casuale.

La tassa di concessione licenza, la tassa casuale per la importazione ed eventuali altri nuovi diritti dovranno essere gravati sui trasporti.

Il corrispettivo in questione deve essere sempre riscosso a partenza.

2) *Spedizione dei colli espresso in servizio internazionale.*

I corrispettivi a forfait da applicare per le formalità doganali sono i seguenti.

a) trasporti in partenza dalla Svizzera L. 400 per spedizione se le operazioni doganali vengono eseguite dalla ferrovia a destino. Fanno eccezione le spedizioni destinate a Domodossola (via Iselle e via Camedo ed a Luino via Pino) per le quali le stazioni stesse riscuoteranno a destino le tasse normali;

b) trasporti in partenza dall'Italia:

1) se le operazioni doganali in uscita sono effettuate dal mittente L. 80 per spedizione;

2) se le operazioni doganali di uscita dall'Italia sono effettuate dalla ferrovia L. 150 per spedizione (corrispettivo comprensivo della tassa di custodia e di eventuali stampati occorrenti durante il percorso).

Per i trasporti di cui al punto *a*) e punto *b*) *sub* 2), i corrispettivi in oggetto comprendono anche le spese per l'eventuale ammagliatura e per gli stampati occorrenti, le tasse di custodia dei documenti doganali (o il costo di quelli da sostituire in caso di mancanza) e infine le somme da corrispondere alla dogana italiana per statistica, bolli, piombi e la tassa casuale, rimanendo esclusi la tassa di concessione quando ne ricorra l'applicazione ed eventuali nuovi diritti che dovranno essere gravati sui trasporti.

I corrispettivi a forfait di cui al punto *b*) devono essere sempre riscossi dalle stazioni di partenza.

Tabella delle spese fisse per gli stampati, le ammagliature, gli imballaggi, le riparazioni ai colli, ecc.

Stampati:

per ogni esemplare della dichiarazione internazionale per la dogana, mod. Ch 1 *bis*, il doppio foglio	L.	15
per ogni esemplare dei modelli Ch 3, Ch 3 *bis*, Ch 16, Ch 19, Ch 19 *bis*, Ch 20, Ch 21, Ch 23, Ch. 23 *bis*, Ch 24	»	15
per ogni esemplare dei modelli Ch 9, Ch 9 *bis*, Ch 22, Ch 25	»	20

Ammagliature:

per ogni collo con ammagliatura semplice (1)	L.	150
per ogni collo con ammagliatura doppia	»	300
per ogni collo con ammagliatura a rete	»	400

Imballaggi o riparazioni fatte con tela:
per ogni metro di tela L. 350.

(1) Per i colli carteggiati con le poste svizzere ed in base alla tariffa 101 G. V. Serie *B* e *C* da e per Chiasso e Modane loco, questa tassa è fissata in L. 70 per collo compresa la spesa per ceralacca e sigilli.

Applicazione di fascette od altri contrassegni a prodotti esteri confezionati:

L. 200 per ogni centinaio indivisibile di detti contrassegni.

Applicazione del bollo ad umido ai sacchi in importazione od esportazione temporanea e prestazioni inerenti

L. 200 per ogni centinaio di sacchi indivisibile.

Applicazione del bollo ai fusti od altri recipienti in importazione od esportazione temporanea e prestazioni inerenti:

L. 250 per ogni decina indivisibile.

Copertoni e reti per la protezione doganale delle merci spedite in carri scoperti:

le stesse tasse dell'allegato n. 1, punto 19, delle Condizioni e tariffe.

Corda occorrente per l'applicazione dei piombi doganali ai detti copertoni o reti L. 400.

Provvigione per pagamento dei dazi ed altri diritti doganali

1/2 per cento della somma pagata alla dogana, col minimo, per ogni spedizione, di L. 10.

La tassa del 1/2 per cento si applica in tutti i casi in cui la Ferrovia corrisponda per conto delle parti o si renda garante presso la dogana dei dazi doganali e di altre somme spettanti alla dogana, come ad esempio spese per «fuori orario» e magazzinaggi doganali maturati, tassa casuale, tassa concessione licenza verbale, diritti di bollo, statistica, ecc.

Nel caso di daziati in sospeso, viene rimborsata alla parte, all'atto della liquidazione, la differenza fra l'importo della provvigione calcolato sulla somma depositata e quello calcolato sulla somma definitivamente liquidata.

PARTE II

TRASPORTO DELLE MERCI IN DOGANA E TASSE RELATIVE

§ 1.

STAZIONI NON CONGIUNTE ALLE DOGANE CON BINARI

A) *Impianti dove esiste il servizio trasporti a domicilio.*

1. — Il trasporto in dogana dei colli sciolti, dei cestoni o di altri recipienti piombati contenenti colli soggetti a vincolo doganale, si effettua con i mezzi ordinari senza speciali formalità a mezzo dell'impresa trasporti a domicilio; per tale trasporto si applicano le tariffe del servizio a domicilio.

2. — I colli invece tolti dai carri piombati dalla dogana (carri finanza o carri completi o da considerarsi tali) devono essere trasportati in veicoli suscettibili di chiusura doganale od essere assicurati con reti o involti e piombi e comunque scortati dalla guardia di finanza.

Per tali trasporti si applicano, oltre le tariffe del servizio a domicilio le *tasse di accompagnamento*, qualunque sia la natura della merce, nella misura di:

L. 30 al q.le indivisibile per spedizioni fino a una tonnellata col minimo di L. 100;

L. 15 al q.le indivisibile oltre la prima tonnellata per spedizioni superiori a una tonnellata.

Sono altresì dovute le spese per i piombi doganali applicati ai veicoli od alle reti, per le ammagliature; le tasse di bollo e le tasse di scorta e indennità spettanti al personale di dogana e della guardia di finanza.

3. — Le tasse e le spese per il trasporto delle merci in dogana sono da considerarsi come equiparate a quelle doganali e quindi si comprendono fra quelle che devono stare a carico dei mittenti nei casi di trasporto con nota d'affrancazione per i diritti d'entrata in Italia.

4. — Il trasporto dalle dogane alle stazioni delle merci, le cui operazioni doganali sono state eseguite a cura della ferrovia e che debbono ulteriormente inoltrarsi, si effettua applicando nuovamente le tasse del servizio dei trasporti a domicilio.

B) *Impianti dove non esiste il servizio trasporti a domicilio.*

Le dogane che si trovano in località nelle quali non è istituito il servizio dei trasporti a domicilio sono generalmente di così poca importanza che, di massima, si considerano come non competenti a ricevere invii di merci estere.

Comunque, dovendo provvedere in simili località al trasporto delle merci in dogana, ed, eventualmente, viceversa, le stazioni dispongono nel modo migliore nell'interesse della parte, che dovrà sostenere la spesa necessaria oltre, se del caso, alle tasse di cui sopra, escluso naturalmente quella per il servizio a domicilio.

§ 2

STAZIONI CONGIUNTE ALLE DOGANE MEDIANTE BINARI

Modo di carteggio dei trasporti vincolati a dogana appoggiati per le operazioni doganali o destinati a località servite da più stazioni.

1. — In queste stazioni i carri completi o da considerarsi tali ed i carri finanza, si inoltrano in dogana sui binari di allacciamento applicando le tasse di spinta di cui in appresso.

2. — Il colli sciolti e quelli posti in cestoni, cassoni od altro, si trasportano con altri mezzi, addebitando le tasse previste per il servizio a domicilio oppure le spese incontrate.

Qualora però questi colli venissero caricati su carri e inoltrati in dogana a mezzo binario di allacciamento, si addebitano le tasse di spinta previste in appresso in luogo delle tasse a domicilio o spese di cui sopra.

3. — Nel caso di merci in transito, le tasse di cui ai capoversi 1 e 2 si devono applicare due volte e cioè per l'andata e per il ritorno.

Le tasse di spinta per l'inoltro delle merci dalla stazione alla dogana e viceversa, sono indicate qui appresso località per località. E' altresì indicato quando debbono applicarsi le tasse di consegna a domicilio in luogo delle tasse di spinta.

Per le località servite da più stazioni, è pure stabilito a quale od a quali delle stazioni devono essere appoggiati i trasporti vincolati a dogana.

ANCONA

Merci a grande e piccola velocità trasportate a mezzo binario di allacciamento: spinta L. 15 per quintale indivisibile. Tassa minima per spedizione L. 50; tassa massima L. 700.

Merci a grande e piccola velocità e bagagli trasportati col servizio del domicilio: le tasse stabilite per la consegna a domicilio.

Le merci a carro o da considerarsi tali ed i carri finanza si devono indirizzare ad Ancona Marittima (Molo Nord); le merci a collettame ed i bagagli alla stazione di Ancona.

ARONA

Merci a grande e piccola velocità a carro ed a collettame e bagagli: spinta L. 15 per quintale indivisibile. Tassa minima per spedizione L. 50; tassa massima L. 700.

Le merci ed i bagagli si devono indirizzare alla stazione di Arona. Il loro trasporto in dogana avviene a mezzo del binario od in altro modo, escluso il servizio a domicilio.

BOLOGNA

Merci a grande e piccola velocità trasportate a mezzo binario od in altro modo: spinta L. 15 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 per spedizione e col massimo di L. 900.

Bagagli trasportati a mezzo binario od in altro modo: spinta L. 25 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 per spedizione.

Bagagli trasportati col servizio del domicilio: le tasse stabilite per la consegna a domicilio.

Tutte le merci, tanto a grande velocità che a piccola velocità, sia a carro che a collettame (compreso il bestiame equino non da macello), sono da indirizzarsi alla stazione di Bologna smistamento.

I bagagli debbono invece essere indirizzati a Bologna Centrale.

Il bestiame da macello si deve indirizzare allo scalo bestiame congiunto alla stazione di Bologna smistamento e per esso sono da riscuotersi le medesime sopratasse ed i diritti speciali stabiliti per i trasporti non vincolati a dogana destinati allo scalo stesso.

Per il bestiame equino non da macello è da applicare la tassa di spinta di L. 1000 per carro di qualsiasi portata.

BOLZANO

Merci a grande e piccola velocità a carro ed a collettame: spinta L. 15 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 per spedizione e col massimo di L. 700 per spedizione.

Bagagli L. 25 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 per spedizione.

Il trasporto in dogana delle merci e dei bagagli avviene servendosi del binario od in altro modo, escluso il servizio del domicilio.

CATANIA

Le merci a grande e piccola velocità sia a carro che in collettame ed i bagagli sono da indirizzarsi a Catania Centrale.

COMO

Merci a piccola velocità ed a grande velocità e bagagli: spinta L. 20 per quintale indivisibile. Tassa minima per spedizione L. 50; tassa massima L. 700.

Le merci destinate a Como si devono indirizzare a Como San Giovanni.

L'introduzione in dogana avviene servendosi del binario od in altro modo escluso il servizio del domicilio.

FIRENZE

Bagagli: spinta L. 90 al quintale indivisibile col minimo di L. 60.

Merci a grande velocità accelerata e trasporti a grande velocità a piccola velocità e a carro completo: spinta L. 10 al quintale indivisibile col minimo di L. 50 e col massimo di L. 800 per spedizione.

Merci a grande velocità ordinaria ed a piccola velocità a collettame: spinta L. 20 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 e col massimo di L. 800 per spedizione.

Le merci dirette a Firenze dogana, si debbono indirizzare: se a grande velocità accelerata a bagaglio ed a carro completo a grande velocità ed a piccola velocità, alla stazione di Firenze S.M.N. Se a collettame sia a grande velocità ordinaria che a piccola velocità, alla stazione di Firenze P. Prato.

I furgoni di masserizie di peso superiore alle 6 tonn. (portata massima della gru esistente in dogana) debbono essere indirizzàti, o comunque inoltrati, alla stazione di Firenze P. Prato, da dove potranno essere inviati in dogana col servizio dei trasporti a domicilio.

Il bestiame da macello devesi indirizzare allo scalo congiunto alla stazione di Firenze Rifredi e per esso nessuna tassa speciale è da applicarsi in aggiunta a quella di cui all'appendice 9 delle C. T per il trasporto delle cose.

GENOVA

Merci a grande velocità trasportate sul binario: spinta L. 30 per quintale indivisibile col minimo di L. 50 per spedizione. Tassa massima per spedizione L. 1000.

Merci a grande e piccola velocità trasportate col servizio a domicilio: merci varie in genere L. 100 per quintale divisibile di 10 in 10 kg., merci voluminose L. 200 per quintale divisibile di 10 in 10 kg.

Prezzi minimi: colli di peso fino a 50 kg. L. 80; colli di peso da oltre 50 kg. L. 100.

Le spedizioni di merci dirette a Genova si devono indirizzare:

alla stazione di Genova Piazza Principe, se a bagaglio od a grande velocità accelerata a collettame;

alla stazione di Genova Piazza Dinegro in tutti gli altri casi, sia per i trasporti a grande che a piccola velocità.

Le merci a piccola velocità in destinazione del Deposito Franco e quelle destinate a proseguire oltre mare, si debbono rispettivamente indirizzare agli scali marittimi di Genova senza che ricorra per esse l'applicazione della tassa qui stabilita per il trasporto in dogana.

Il bestiame da macello deve indirizzarsi alla stazione di Genova Piazza Di Negro. Per la spinta in dogana è da applicarsi la tassa di L. 1000 per carro.

LIVORNO

Le merci tanto a grande che a piccola velocità, sia a carro completo che a collettame, dovranno essere indirizzate alle stazioni di Livorno P. Vecchio o di Livorno P. Nuovo senza applicazione di tasse speciali per il loro trasporto negli spazi o magazzini doganali.

I bagagli devono invece essere indirizzati alla stazione di Livorno Centrale ed il loro trasporto in dogana si effettua col servizio del domicilio e con l'applicazione delle relative tasse.

MERANO

Ai bagagli in arrivo è da applicarsi la tassa di L. 30 per quintale indivisibile col minimo di L. 50 per spedizione, a compenso del trasporto al magazzino doganale. Nessuna tassa si applica per la consegna delle merci alla dogana.

MILANO

Merci a piccola e grande velocità: spinta L. 30 per quintale indivisibile col minimo di L. 50 per spedizione e col massimo di L. 800 per spedizione.

Le merci vincolate a dogana a grande e piccola velocità dirette a Milano si devono indirizzare alla stazione di Milano Farini; i bagagli alla stazione di Milano Centrale.

Il bestiame da macello e le carni macellate devono indirizzarsi allo scalo bestiame congiunto con la stazione di Milano Porta Vittoria e per essi sono da riscuotersi le medesime sopratasse ed i diritti speciali stabiliti per i trasporti non vincolati a dogana destinati allo scalo stesso.

NAPOLI

1) Merci a grande, a piccola velocità ed a bagaglio in servizio locale o appoggiate alla dogana di Napoli, trasportate sul binario o in altro modo alla Sezione doganale merci alla ferrovia esistente nei pressi della stazione di Napoli Centrale (grande velocità); spinta L. 30 per quintale indivisibile col minimo di L. 50 per spedizione e col massimo di L. 800 per spedizione.

2) Bagagli contenenti solo effetti d'uso personale sono esenti da tassa di spinta.

3) Merci a grande e piccola velocità, trasportate col servizio del domicilio dalla dogana al porto (trasporto che si effettua nel solo caso d'ingombro dei magazzini delle Sezioni doganali merci e bagagli di Napoli Centrale); le tasse stabilite per la consegna a domicilio più, quando del caso, la tassa di accompagnamento (art. 225 istruzioni sul servizio doganale).

Le merci in destinazione del deposito franco e quelle destinate a proseguire oltre mare, si debbono rispettivamente indirizzare ai vari scali della stazione di Napoli Marittima senza che ricorra per esse l'applicazione delle tasse qui stabilite.

NOVARA

Merci a grande e piccola velocità trasportate sul binario spinta L. 15 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 e col massimo di L. 700 per spedizione.

Merci a grande e piccola velocità e bagagli trasportati col servizio del domicilio: le tasse stabilite per la consegna a domicilio.

PALERMO

Le merci a grande e piccola velocità a collettame ed i bagagli sono da indirizzarsi alla stazione di Palermo Centrale Le spedizioni a carro possono indirizzarsi a tutte le stazioni d Palermo.

RAVENNA

Merci a grande e piccola velocità e bagagli spinta L. 15 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 e col massimo di L. 700 per spedizione.

Il trasporto ha luogo a mezzo del binario od in altro modo, escluso il servizio del domicilio.

REGGIO CALABRIA

Merci a grande e piccola velocità e bagagli compenso pel trasporto dalla stazione di Reggio Calabria Marittima alla dogana L. 30 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 e col massimo di L. 800 per spedizione.

E' escluso il servizio del domicilio per tale trasporto.

Le spedizioni a collettame ed i bagagli devono indirizzarsi sempre alla stazione di Reggio Calabria Marittima.

Quelle a carro in servizio locale od appoggiate a Reggio Calabria possono anche indirizzarsi alla stazione di Reggio Calabria Centrale.

ROMA SAN LORENZO

Merci trasportate sul binario od in altro modo: spinta: grande velocità L. 25 per quintale indivisibile. Tassa minima L. 50; tassa massima L. 800 per spedizione; piccola velocità L. 20 per quintale indivisibile. Tassa minima L. 30; tassa massima L. 800 per spedizione.

ROMA TERMINI

Bagagli e merci a grande velocità, comunque introdotti in dogana: L. 30 per quintale indivisibile con il minimo di L. 50 ed il massimo di L. 800 per spedizione.

I valori, i bagagli, le messaggerie della Compagnia Carrozze Letti, le merci a grande velocità trasportate con i treni viaggiatori, in provenienza dall'estero sotto vincolo doganale, devono indirizzarsi o appoggiarsi a Roma Termini.

I trasporti di bestiame da macello vincolati a dogana devono indirizzarsi allo scalo bestiame congiunto alla stazione di Roma Ostiense e per essi sono da riscuotere le medesime sopratasse e i diritti speciali stabiliti per gli altri trasporti di bestiame in arrivo allo scalo stesso.

I trasporti vincolati a dogana e destinati ai Magazzini generali, sono da indirizzare alla stazione di Roma Ostiense.

Tutti gli altri trasporti a grande velocità e piccola velocità vincolati a dogana (compreso il bestiame equino non da macello) sono da indirizzare a Roma San Lorenzo.

E' escluso il servizio a domicilio per il trasporto dei bagagli e delle merci in dogana.

SAVONA

Le merci sia a grande che a piccola velocità a carro ed a collettame ed i bagagli in servizio locale od appoggiati a Savona, sono da indirizzarsi alla stazione di Savona Letimbro.

I colli sciolti vengono trasportati in dogana per mezzo del servizio a domicilio con l'applicazione delle relative tariffe.

SIRACUSA

Bagagli: i bagagli dei viaggiatori diretti a Siracusa Marittima per l'imbarco devono indirizzarsi a detta stazione.

Il loro trasporto alla vicina sezione doganale ha luogo a mezzo di facchini esterni in base a tariffa da pagarsi direttamente dai viaggiatori ed approvata dall'Amministrazione ferroviaria.

Gli altri bagagli sono da indirizzarsi alla stazione di Siracusa Centrale.

Le merci a grande e piccola velocità in servizio locale od appoggiate a Siracusa, sono da indirizzarsi alla stazione di Siracusa Centrale. Però le spedizioni a carro possono anche indirizzarsi a Siracusa Marittima.

TORINO

Merci a grande e piccola velocità trasportate sul binario: spinta L. 25 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 ed il massimo di L. 800.

Merci a grande e piccola velocità trasportate col servizio del domicilio le tasse stabilite per la consegna a domicilio.

Tutte le merci sono da idirizzarsi alla stazione di Torino Smistamento.

Il bestiame da macello e le carni macellate devono indirizzarsi allo scalo bestiame congiunto alla stazione di Torino P. Susa e per essi sono da riscuotersi le medesime sopratasse ed i diritti speciali stabiliti per i trasporti non vincolati a dogana destinati allo scalo stesso.

TRENTO

Merci a grande e piccola velocità a carro ed in collettame: spinta L. 15 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 e col massimo di L. 600 per spedizione.

Bagagli: L. 30 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 per spedizione.

Il trasporto in dogana delle merci e dei bagagli avviene servendosi del binario od in altro modo, escluso il servizio del domicilio.

TRIESTE

Per le merci destinate a Trieste si fa richiamo alle disposizioni dell'allegato 6 alle C. T. In particolare è da avvertirsi che le spedizioni a dettaglio sono da indirizzarsi a Trieste Centrale o Trieste Campomarzio loco e che per il trasporto dei colli nei magazzini doganali sono da applicarsi le tasse previste dall'art. 94 di detto allegato.

VENEZIA

I bagagli devono essere indirizzati a Venezia Santa Lucia dove esiste apposita Sezione doganale bagagli (lato arrivi).

I colli a grande velocità e a piccola velocità devono essere rispettivamente indirizzati a Venezia Santa Lucia ed a Venezia Scomenzera.

Essi vengono poi recapitati in città alla dogana della Salute a mezzo del servizio trasporti a domicilio con l'applicazione delle relative tasse.

Le merci destinate all'imbarco si devono indirizzare alla stazione di Venezia Marittima Scalo San Basilio e per il loro inoltro nell'apposito magazzino non si pagano tasse speciali.

VERONA

I trasporti di merci, di bestiame e di bagaglio, vincolati a dogana e diretti a Verona, si devono indirizzare a Verona P. Nuova, e per essi sono da applicarsi le seguenti tasse di spinta:

a) merci a piccola velocità L. 10 per quintale indivisibile col minimo di L. 30 per spedizione ed il massimo di L. 600 per spedizione;

b) merci a grande velocità ed a bagaglio L. 30 per quintale indivisibile, col minimo di L. 50 per spedizione: tassa massima per spedizione L. 800;

c) bestiame vivo di cui alla tariffa ordinaria n. 4 grande velocità.

Serie *A* e *B*: L. 100 per ogni capo, col minimo di L. 400 e col massimo di L. 800 per spedizione;

Serie *C* e *D*: L. 30 per capo, col minimo di L. 100 e col massimo di L. 800 per spedizione.

MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO (via Svizzera) DIRETTE A PINO (loco) E MACCAGNO OD IN PARTENZA DA DETTE STAZIONI PER L'ESTERO (via Svizzera).

Le merci provenienti dall'estero (via Svizzera) dirette alle stazioni di Pino (loco) e di Maccagno e quelle in partenza da esse e destinate all'estero (via Svizzera), devono essere inviate a Luino, dove vengono eseguite le operazioni doganali ed è quindi effettuato il ricarteggio e l'inoltro.

Le tasse da applicare a tali trasporti sono le seguenti

a) per la percorrenza estera fino a Pino-Transito e per quella italiana da Pino-Transito a Luino, le tasse dovute per il trasporto in servizio cumulativo internazionale (tariffa diretta o da ferrovia a ferrovia) o in rispedizione;

b) per la percorrenza da Luino alle dette stazioni di Pino e di Maccagno, le tasse in base alle condizioni e tariffe interne.

Alle citate tasse sono poi da aggiungersi le tasse e spese doganali.

§ 4

MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO (via Svizzera) DIRETTE A ISELLE DI TRASQUERA (loco), VARZO E PREGLIA, OD IN PARTENZA DA DETTE STAZIONI PER L'ESTERO (via Svizzera).

Le merci provenienti dall'estero (via Svizzera) dirette alle stazioni di Iselle e di Trasquera (loco), Varzo, Preglia e quelle in partenza da esse e destinate all'estero (via Svizzera), devono essere inviate a Domodossola dove vengono eseguite le operazioni doganali ed è quindi effettuato il ricarteggio e lo inoltro (1).

Le tasse da applicarsi a tali trasporti sono le seguenti:

a) per la percorrenza estera fino a Iselle-transito, e per quella da Iselle-transito a Domodossola, le tasse dovute per il trasporto in servizio cumulativo internazionale (tariffa diretta o da ferrovia a ferrovia) o in rispedizione:

b) per la percorrenza da Domodossola alle dette stazioni di Iselle, Varzo e Preglia, le tasse in base alle Condizioni e Tariffe interne. Alle citate tasse sono poi da aggiungere le tasse e spese doganali.

§ 5

TESSUTI E FILATI PROVENIENTI DALL'ESTERO VIA AUSTRIA E DIRETTI A SAN CANDIDO E STAZIONI INTERMEDIE FRA SAN CANDIDO E FORTEZZA.

Considerate le limitate facoltà della dogana di San Candido, i trasporti di tessuti e di filati provenienti dall'estero, via Austria, devono proseguire da San Candido fino a Fortezza per le operazioni doganali e poi retrocedere alle loro stazioni di destinazione.

Questi trasporti devono essere tassati sulla percorrenza complessiva.

PARTE III

§ 1

CONDIZIONI CIRCA IL SERVIZIO PRESTATO DALLA FERROVIA PER LE OPERAZIONI DOGANALI

1. — Le operazioni e le formalità doganali da espletare per le merci *in corso di trasporto o da considerarsi tali* spettano alla Ferrovia a sensi dell'art. 30 Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose e dell'art. 15 della Convenzione internazionale (CIM), restando l'obbligo alle parti di fornire tutti i documenti necessari e di dare all'uopo le istruzioni occorrenti.

(1) E' fatta eccezione per i trasporti di graniti e pietre che eventualmente si spedissero a carro dalle stazioni di Preglia, Varzo ed Iselle di Trasquera per la Svizzera ed oltre, via Sempione e per i trasporti da e per Varzo di ditta convenzionata.

E' pure fatta eccezione per il bestiame e per le merci provenienti dalla Svizzera, via Iselle, destinati alle località svizzere di Condo e Sempione o viceversa, esclusi il sale, il tabacco e la saccarina. Così pure i bagagli provenienti dalla Svizzera, via Iselle, destinati alle stazioni di Iselle di Trasquera, Varzo e Preglia vengono sdoganati alla stazione di Iselle di Trasquera.

Sono considerate in corso di trasporto agli effetti della esclusività delle Ferrovie: le merci che per disposizione del mittente debbano comunque essere *rispedite* e quelle per le quali il dazio doganale debba far carico alla parte in base a nota di affrancazione.

Le formalità ed operazioni doganali sono pure eseguite dalla Ferrovia presso qualsiasi dogana quando il destinatario non si presti allo svincolo oppure ne dia incarico alla Ferrovia dopo lo svincolo e questa abbia i mezzi e la possibilità di espletarle.

L'avente diritto alla merce, può, sia direttamente che a mezzo di un suo mandatario designato sulla lettera di vettura, assistere alle operazioni doganali, ma soltanto per dare le informazioni che si rendessero necessarie per la classificazione doganale delle merci e per presentare le sue osservazioni senza prendere neppure momentaneamente possesso della merce, nè compiere egli stesso le formalità doganali.

2. — Sono esclusivamente riservate alla Ferrovia tutte le formalità ed operazioni doganali da eseguire presso le stazioni di Ventimiglia, Modane, Brennero, Fortezza, San Candido, Pontebba, Tarvisio.

Per quanto concerne le operazioni ai transiti con la Jugoslavia e con lo Stato Libero di Trieste, saranno impartite particolari disposizioni in sostituzione delle norme provvisorie ora in vigore.

Sono pure riservate alla Ferrovia tutte le formalità ed operazioni doganali eseguite presso le dogane di Udine e Verona P. N. perchè queste funzionano come sussidiarie delle stazioni internazionali di transito.

Similmente saranno riservate alla Ferrovia tutte le formalità ed operazioni doganali eseguite presso altre stazioni interne che occasionalmente e per disposizione superiore venissero destinate a funzionare come sussidiarie.

3. — Nelle dogane situate presso le stazioni di Domodossola, Luino e Chiasso vale quanto detto sopra per le spedizioni in transito effettuate con un unico contratto di trasporto da una stazione estera direttamente per una stazione italiana posta oltre Domodossola, Luino e Chiasso e viceversa, e per le rispedizioni effettuate in seguito a modificazione al contratto di trasporto.

Per le altre spedizioni, le parti hanno facoltà di curare direttamente la dichiarazione e visita delle merci; però, essendo questa in locali ed impianti ferroviari, ogni operazione di manipolazione in dipendenza delle formalità doganali, rimane riservata all'Amministrazione ferroviaria.

4. — Nella dogana contigua alla stazione di Arona, valgono le norme previste dal punto 1 del presente paragrafo per quanto concerne le spedizioni in servizio cumulativo col Lago Maggiore, tanto in provenienza che in destinazione di località del lago.

L'Amministrazione non si ingerisce invece nelle operazioni di semplice cabotaggio per le merci nazionali e nazionalizzate destinate a località italiane del lago.

Vale pure quanto è detto al punto 1 rispetto la dogana esistente presso la stazione di Porto Ceresio per le spedizioni che giungono per ferrovia, destinate a località tanto svizzere che italiane del Lago di Lugano, siano esse o non siano in servizio di corrispondenza e così pure per le merci in arrivo dal lago in servizio di corrispondenza con la Ferrovia. Per le merci che arrivano invece per strada ordinaria a Porto Ceresio, in destinazione di località del lago e per quelle che arrivano dal lago e che sono da inoltrarsi per ferrovia non in servizio di corrispondenza, oppure per strada ordinaria, la dichiarazione e la vista sono da eseguire dalle parti, restando però riservata alla Ferrovia ogni operazione di manipolazione doganale.

5. — Nelle altre dogane non contemplate dai precedenti punti, la Ferrovia ha pure la esclusività delle formalità ed operazioni doganali, limitatamente però per le merci in entrata in corso di trasporto o da considerarsi tali e precisamente: per i trasporti destinati a località sprovvista di dogana o con dogana non competente e quivi *appoggiati* per le operazioni doganali; per le merci non sdaziate al confine che, giunte a destinazione in località sprovvista di dogana competente, debbano essere *rispedite* per disposizione delle parti a località non provvista di dogana; per le merci coperte da nota di affrancazione anche per i dazi e diritti doganali.

6. — Le operazioni doganali per merci destinate a luoghi sprovvisti di dogana competente, vengono di norma eseguite alla stazione di confine, compatibilmente con le facoltà delle dogane e con le esigenze del servizio ferroviario, a meno

che il mittente abbia fatto esplicita richiesta che tali operazioni vengano eseguite presso una determinata dogana interna.

La merce destinata a località sprovvista di dogana competente, e non sdaziata al confine viene normalmente inoltrata alla stazione più vicina a quella di destinazione provvista di dogana abilitata a riceverla, o ad altra che nel miglior interesse del servizio e del pubblico sia prescelta dall'Amministrazione, sempre lungo l'itinerario normale del trasporto.

La stazione stessa, dopo aver eseguito le necessarie formalità doganali, fa proseguire la merce col carico delle spese occorse e delle tasse dovute.

E' però eccezionalmente ammesso, su prescrizione del mittente, che le operazioni vengano eseguite presso una dogana in località servita dalla Ferrovia situata oltre la stazione destinataria e fuori dell'itinerario normale.

In tale caso sono naturalmente a carico delle parti le tasse di trasporto per l'andata sino alla stazione di appoggio e per il ritorno od il raggiungimento della stazione destinataria.

7. — Qualora la dogana designata dal mittente si trovi in località oltre la Ferrovia e la bolletta di cauzione sia stata emessa dalla Ferrovia, il destinatario deve al momento dello svincolo rilasciare alla stazione destinataria una dichiarazione con la quale egli si assume l'obbligo di provvedere al regolare scarico della bolletta a completo sollievo della responsabilità della Ferrovia e deve pure versare alla stazione come deposito, la somma che la Ferrovia dovrebbe pagare nel caso di mancato scarico. Tale somma viene poi restituita verso presentazione del certificato di scarico.

Questa procedura vale anche per le merci in transito che devono uscire dallo Stato per una dogana non a contatto con la Ferrovia.

8. — Per le merci messe a disposizione nelle dogane per le quali i destinatari si siano rifiutati di provvedere allo svincolo ferroviario ed i mittenti, invitati a fornire disposizioni, abbiano mostrato di disinteressarsene, la Ferrovia si riserva di provvedere alle operazioni di sdoganamento o di immissione in deposito sotto la diretta custodia della dogana, oppure di abbandonare le merci alla dogana stessa perchè questa proceda alla vendita, a seconda che l'uno o l'altro dei suaccennati provvedimenti sia richiesto dalla legittima tutela degli interessi della Ferrovia.

9. — Presso le dogane marittime di Ancona, Bari, Brindisi, Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli, Ravenna, Savona, Spezia, Torre Annunziata e Venezia, la Ferrovia, oltre alle operazioni di cui al precedente punto 6, si presta alla spedizione delle merci in esenzione di visita su lista di carico a vagone completo.

A richiesta delle parti ed in base ad autorizzazione del Servizio commerciale, si potrà anche concedere, per determinate merci ed a prezzi e condizioni particolari, la emissione di bolletta cauzione dichiarate per i trasporti provenienti dal mare e destinate all'interno od in transito attraverso l'Italia.

10. — Nell'eseguimento delle operazioni doganali, l'Amministrazione procede secondo le disposizioni e con la scorta dei dati e dei documenti forniti dagli aventi diritto, purchè all'eseguimento stesso non si oppongano le ristrette facoltà delle dogane, ovvero altri impedimenti od esigenze del servizio ferroviario.

In base all'art. 15 della Convenzione internazionale (CIM) ed agli articoli 2 comma *a*), 27 e 30 comma primo delle Condizioni e Tariffe interne, l'Amministrazione non risponde delle conseguenze derivanti dalla mancanza od insufficienza dei documenti da presentarsi dai mittenti in merito alle operazioni doganali da espletare; delle inesattezze o lacune risultanti dai documenti stessi; delle discrepanze fra le dette indicazioni e quelle della lettera di vettura.

11. — I daziati per le merci di facile deperimento o di valore non considerevolmente superiore ai diritti da pagarsi, tenuto conto anche delle tasse e spese delle quali le merci fossero gravate, non si effettuano se non previo sufficiente deposito o cauzione.

12. — Per le merci da spedirsi alle dogane con vincolo di bolletta cauzione emessa in nome dei mittenti, questi devono consegnare tale documento alla stazione di partenza previa annotazione dei relativi estremi sulla lettera di vettura nello spazio a ciò destinato.

§ 2

MANIPOLAZIONE DOGANALE DELLE MERCI — APPLICAZIONE CORRISPETTIVI

1. — Le manipolazioni delle merci in conseguenza delle formalità ed operazioni doganali, consistono nell'apertura dei colli, estrazione del contenuto, suddivisione per voce e sottovoce doganale, pesatura, ricondizionatura dei colli, ammagliatura, riparazione dei colli, ecc.

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti doganali appartengono alla Ferrovia, la manipolazione delle merci è sempre di esclusiva competenza della Ferrovia, non solo quando tutte le formalità doganali sono espletate dalla Ferrovia, ma anche quando viene ammesso che la dichiarazione e visita delle merci venga curata direttamente dalle parti.

Analogamente le manipolazioni spetteranno alla Ferrovia qualora sia stato eccezionalmente concesso alla parte di eseguire in stazione le formalità.

2. — In base a quanto sopra la manipolazione delle merci compete in ogni caso alla Ferrovia, sia a Domodossola, Chiasso, Luino, come detto al punto 3 del precedente paragrafo ed anche presso le dogane di Bolzano, Merano, Trento, Venezia Santa Lucia.

In queste ultime stazioni le parti possono bensì provvedere direttamente alla dichiarazione e visita, quando trattisi di merci destinate al loco per essere immesse al consumo, ma poichè la dogana è nell'ambito della stazione su impianti ferroviari, la manipolazione è riservata alla Ferrovia.

3. — In tutti i casi in cui la Ferrovia espleta le formalità doganali e le manipolazioni, si applicheranno integralmente i corrispettivi ferroviari.

Qualora invece la parte abbia la facoltà di curare direttamente la dichiarazione e visita della merce, ma la manipolazione sia invece eseguita dalla Ferrovia, si applicheranno i corrispettivi ferroviari ridotti del 30 %, continuando però ad applicare integralmente le tasse di custodia di cui la tariffa 6 dei corrispettivi.

4. — Per le operazioni e formalità doganali eseguite presso le altre dogane interne, occorre distinguere se esista o meno in loco una Carovana facchini doganali regolarmente autorizzata dall'Intendenza di finanza e dalla Camera di commercio, le quali determinano le tariffe applicabili.

A) Se la Carovana in questione non esiste in loco, le manipolazioni spettano alla Ferrovia ancorchè la dogana ammetta che dette manipolazioni possano essere eseguite dalle parti.

Qualora la Ferrovia provveda anche alla dichiarazione e visita, i corrispettivi saranno applicati integralmente.

Se invece la dichiarazione e visita sono curate dalle parti mentre la manipolazione viene eseguita dalla Ferrovia, si applicheranno i corrispettivi ferroviari ridotti del 30 % ferma restando l'applicazione integrale delle tasse custodia documenti come è detto al precedente punto 3.

B) Se la Carovana facchini doganali esiste invece in loco, le manipolazioni sono ad essa riservate e pertanto la Ferrovia dovrà riscuotere dalle parti o fare seguire sui trasporti le somme dovute alla Carovana per tali prestazioni.

In tal caso la Ferrovia, provvedendo alla dichiarazione e visita, applicherà i corrispettivi ferroviari ridotti dal 50 %; le tasse custodia documenti saranno invece applicate integralmente.

Se la dichiarazione e visita vengono invece curate dalle parti, non si applicherà naturalmente alcun corrispettivo ferroviario, ferma restando la integrale applicazione delle tasse custodia documenti.

§ 3

CARICO E SCARICO DELLE MERCI
IN CONSEGUENZA DELLE FORMALITÀ DOGANALI

1. — L'onere derivante dalle operazioni di carico e scarico *del collettame*, si intende già compensato dai corrispettivi previsti dalle singole tariffe.

Trattandosi invece di carri completi o da considerarsi tali (art. 31 C. T.), di carri finanza o di carri groupage per i quali le formalità doganali sono eseguite dalla Ferrovia, l'onere

in questione sarà imputato alle parti con le seguenti modalità:

a) operazioni eseguite ai transiti di confine in territorio nazionale oppure presso le dogane interne ove dette operazioni vengono espletate dalla Ferrovia col proprio personale:

si applicano le tasse previste dall'allegato 1 alle Condizioni e Tariffe per ogni operazione di carico e scarico e per il quintalato effettivamente manipolato. Tassa minima per ogni operazione L. 2000;

b) operazioni eseguite presso le dogane interne ove esistono Carovane facchini o imprese di facchinaggio concordate con la Ferrovia:

si addebiterà al trasporto la spesa effettivamente incontrata;

c) operazioni eseguite a Modane ed a Chiasso

con disposizione locale saranno precisati i compensi dovuti per le operazioni di carico e scarico in rapporto al costo di queste operazioni.

2. — Per i trasporti a carro diretti agli stabilimenti raccordati si osservano le condizioni previste dalle relative convenzioni e per quelli pure a carro destinati ad entrare senz'altro negli stabilimenti o fabbriche non raccordati, lo scarico, dopo che la Ferrovia ha adempiuto presso la dogana alle formalità occorrenti, deve essere effettuato dal destinatario in stazione.

§ 4

SOSTA O MAGAZZINAGGIO DELLE MERCI
IN CONSEGUENZA DELLE OPERAZIONI E FORMALITÀ DOGANALI

1. — *Tasse di sosta nelle stazioni di confine di terra.*

Nelle stazioni di confine di terra sedi di dogana i trasporti *ivi appoggiati per la rispedizione* sono esenti dalle tasse di sosta per i periodi previsti dall'art. 46 paragrafo 2 o paragrafo 3 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose.

Per i trasporti *in transito con lettera di vettura internazionale unica*, i termini normali concessi sono di 24 ore decorrenti dal mezzogiorno o dalla mezzanotte immediatamente successivi all'arrivo.

Nei due casi l'Amministrazione ferroviaria però, tenuto conto di particolari condizioni e del traffico, può ove lo ritenga opportuno, concedere temporaneamente e con facoltà di riduzione e di revoca in qualsiasi momento termini supplementari fino ad un massimo di 48 ore per l'eseguimento delle formalità doganali.

Tali termini supplementari decorreranno dallo scarico a magazzino per i trasporti a collettame ed a groupage e allo scadere dei termini normali per i trasporti a carro o da considerarsi tali; se però i trasporti eseguiti con lettera di vettura internazionale sono *destinati e ritirati in loco per essere immessi al consumo*, valgono in tal caso i soli termini normali previsti dalle Condizioni e Tariffe senza alcuna aggiunta di termini supplementari.

2. — *Tasse di sosta nelle stazioni interne e negli scali marittimi.*

A) *Stazioni interne nelle quali le aree, i magazzini e gli impianti adibiti al servizio della dogana appartengono alla Ferrovia*:

se trattasi di merci *destinate in loco*, si applicano le tasse di sosta normali come per i trasporti comuni;

se trattasi invece di merci *ivi appoggiate per le operazioni doganali*, si applicano le tasse di sosta dopo decorse 48 ore dall'arrivo se la Ferrovia ha sufficienti elementi per eseguire le formalità doganali, oppure a decorrere dall'invio al destinatario dell'avviso Ch 18.

B) *Stazioni nelle quali la dogana è sita in proprie aree ed ha propri magazzini e recinto doganale*:

le tasse di sosta si rendono applicabili con le norme di cui al comma *A*), quando le merci debbano sostare nei carri o nei magazzini ferroviari, per rifiuto della dogana di ricevere in custodia le merci a motivo della loro natura od altro, per ingombro della dogana che ostacoli il sollecito eseguimento delle manovre di introduzione in dogana o lo scarico del collettame da trasportarsi in dogana, o comunque per cause non attribuibili alla Ferrovia.

Quando poi la giacenza dei carri per i motivi sopraindicati dovesse verificarsi lungo gli stradali anzichè in stazione, le tasse di sosta si applicheranno per tutto il periodo in cui i carri hanno sostato.

Quando invece i carri e le merci a collettame possano essere introdotti in dogana ma rimangano ivi giacenti per cause estranee all'Amministrazione, si rendono applicabili le tasse di sosta allo spirare del termine di 12 ore lavorative dalla introduzione in dogana.

Le disposizioni del presente punto sono applicabili anche alle soste negli scali marittimi in quanto non sia diversamente disposto dall'allegato 6 alle Condizioni e Tariffe.

Per le soste in stazione dei carri vincolati a dogana da introdursi negli stabilimenti raccordati, valgono le disposizioni delle relative convenzioni.

3. — *Tasse di sosta per le giacenze causate da speciali concessioni.*

Quando in conseguenza delle concessioni fatte dalla Ferrovia di vincolare più carri ad una sola bolletta cauzione, ovvero di spedire le bollette cauzione separatamente dalle merci, avvengano giacenze di trasporti oltre i termini previsti dai precedenti punti 1 e 2, si devono applicare le tasse di sosta previste dagli articoli 46 e 47 delle Condizioni e Tariffe.

§ 5

DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE PER LA DOGANA

Le dichiarazioni internazionali per la dogana (*Ch 1-bis*) le quali, secondo è prescritto si presentano dai mittenti per le merci dirette all'estero, devono essere stese sull'apposito modello redatto in tre lingue italiana, francese e tedesca.

Siffatto modello può essere acquistato presso le stazioni al prezzo di lire 15 il doppio foglio, avvertendo che in calce all'ultima pagina del medesimo sono indicati i quantitativi di esemplari delle dette dichiarazioni occorrenti per ciascun trasporto diretto all'estero a seconda delle destinazioni.

Il Ch 1-*bis*, quale dichiarazione del mittente, non è soggetto a tassa di custodia mentre ricorre l'applicazione della tassa quando esso, trasformato in bolletta doganale, scorta il trasporto alla stazione od alla dogana destinataria o di appoggio ovvero quando è impiegato come dichiarazione per le statistiche delle merci nazionali in esportazione.

§ 6

ESPORTAZIONI DELLE MERCI AMMESSE ALLA RESTITUZIONE DEI DIRITTI PAGATI SULLE MATERIE PRIME OD A RESTITUZIONE OD ABBUONO DELLE TASSE INTERNE DI FABBRICAZIONE E DELLE SOPRATASSE.

Per le merci spedite all'estero ed ammesse alla restituzione dei diritti pagati sulle materie prime che servirono alla loro fabbricazione, od a restituzione od abbuono delle tasse interne di fabbricazione e delle sopratasse, è cura delle agenzie doganali di confine di inviare alle ditte mittenti le bollette di uscita rilasciate per le stesse, dopo di avere ottenuto su di esse le attestazioni occorrenti.

Se la operazione di uscita viene fatta al confine, le Agenzie doganali provvedono pure, nell'interesse delle parti, a prelevare i campioni delle dette merci quando ciò sia necessario e dispongono altresì per l'invio dei campioni medesimi ai competenti Uffici di finanza.

Le bollette di uscita si trasmettono alle ditte mittenti con normale spedizione a grande velocità, verso pagamento della tassa fissa di L. 50 non compresa la spesa per la lettera di vettura.

La detta tassa è di L. 80, quando le spedizioni delle bollette siano da eseguirsi in servizio cumulativo italiano (1).

Ciascun invio può contenere diverse bollette.

Qualora si tratti di merci per le quali occorra di prelevare i campioni e trasmetterli agli Uffici di finanza, si aggiunge alla tassa sovraccennata quella dell'invio dei cam-

(1) Similmente le stazioni di confine procedono, applicando le stesse tasse, per le bollette di esportazione semplice redatte sul modello AN50 (già mod. A20 dogane), contrassegnato per uso dell'Amministrazione ferroviaria mod. Ch 19, quando l'invio ne venga dai mittenti richiesto sulla dichiarazione per le operazioni doganali.

pioni, da computarsi in L. 20 per ciascun campione, colla tassa minima di L. 50 se si tratta di spedizione in servizio interno e di L. 40 per campione, colla minima di L. 80 se di spedizione in servizio cumulativo italiano.

Oltre a queste tasse è dovuto il rimborso delle spese per l'imballaggio ed il prelevamento dei campioni.

§ 7

MERCI IN ESPORTAZIONE TEMPORANEA RECIPIENTI VUOTI

Per le merci in esportazione temporanea, i mittenti sono tenuti ad indicare sulla dichiarazione internazionale per la dogana se le bollette riguardanti le merci stesse debbono essere loro inviate, oppure fatte proseguire, col trasporto, o trattenute all'agenzia di confine.

Nel primo di questi casi, dopo di aver riportate le attestazioni necessarie sulle bollette, le Agenzie di confine inviano queste ultime ai mittenti, nella stessa guisa e con la applicazione delle medesime tasse qui sovra accennate, per le bollette di uscita riguardanti le merci ammesse alla restituzione dei diritti od alla restituzione od abbuono delle tasse interne di fabbricazione e delle sopratasse.

Per tali spedizioni i mittenti devono pure dichiarare per iscritto che l'Amministrazione ferroviaria non incorre in alcuna responsabilità quanto al reingresso delle merci ed alle inerenti operazioni di dogana.

Esportazione ed importazione temporanea di botti, barili, sacchi, otri, fusti, cestoni, casse, ecc.

Per la temporanea esportazione ed importazione delle botti, barili, sacchi, otri, casse, cestoni, fusti ed altri simili recipienti quando, indipendentemente dall'apposizione del punzone metallico, del timbro a fuoco o di quello a umido, viene emessa la rispettiva bolletta, i mittenti dovranno indicare se debba essere trattenuta dall'agenzia doganale che l'ha ritirata od inviata ad altra dogana od infine rimessa al mittente stesso.

(3776)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6102063) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.